



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Contratto integrativo di Istituto sulle relazioni e sui diritti sindacali

Il giorno 14 maggio 2012, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Creazzo, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Rigotto Emanuela, i componenti della RSU di Istituto sig.ra Piccoli Paola, sig.ra Caterina Frigato e sig.ra Marras Anna, è sottoscritto il presente contratto integrativo per la regolamentazione della GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI e i DIRITTI SINDACALI (art. 6 comma 2 lettera j) del CCNL 29.11.2007).

LE PARTI STIPULANO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

PREMESSA (art. 3 comma 1 CCNL 29.11.2007)

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti.

CAPO I - GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Composizione delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'istituzione scolastica; le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL.

Art. 2 - Programmazione degli incontri

Entro l'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico e la RSU concordano un calendario di massima degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile quanto previsto dal CCNL relativamente alle relazioni sindacali.

Gli incontri tra la parte pubblica e la delegazione sindacale sono convocati dal Dirigente Scolastico, su richiesta della RSU o di propria iniziativa, con preavviso scritto di almeno 5 giorni. I materiali di lavoro saranno consegnati con almeno tre giorni di anticipo rispetto all'incontro.

Date, orari ed ordine del giorno degli incontri saranno concordati tra le parti.

Gli incontri relativi alle relazioni sindacali avranno luogo alternativamente una volta in orario di servizio ed una volta fuori dall'orario di servizio.

Il coordinamento e la verbalizzazione sono svolti a turnazione tra i componenti.

Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.

Art. 3 - Informazione preventiva e successiva

Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione preventiva e successiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle materie previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 29.11.2007.

Art. 4 - Contrattazione

La contrattazione si svolge sulle materie previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 29.11.2007, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

Entro venti giorni dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Le intese raggiunte si ritengono valide se vengono sottoscritte dal Dirigente Scolastico e della maggioranza dei componenti della RSU.

Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, anche mediante affissione all'albo sindacale dell'Istituto.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 5 - Assemblee sindacali

Le assemblee sindacali sono regolamentate dall'art. 8 del CCNL 29.11.2007. Queste possono svolgersi a livello di istituzione scolastica o per ambito territoriale.

Le assemblee di istituto, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola;
- b) dalla RSU di Istituto nel suo complesso e non dai singoli componenti;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

In ogni caso le assemblee sindacali coincidenti con l'orario di lezione si svolgono di norma all'inizio o al termine dell'attività didattica di ogni scuola interessata all'assemblea. Per le assemblee sindacali di Istituto sarà privilegiato l'orario 08.00-10.00.

Per le assemblee territoriali si farà riferimento alla contrattazione integrativa regionale in modo da tenere conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il rientro alla sede di servizio.

Nel caso di adesione del personale docente le lezioni saranno sospese nelle sole classi in cui presta servizio il personale che aderisce all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti orari.

Qualora siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea, è fissato in uno per le scuole con meno di 200 alunni, due per le scuole con più di 200 alunni. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Le assemblee specifiche del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee per il personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Qualora l'assemblea si svolga fuori dall'orario di servizio, il preavviso minimo di sei giorni è ridotto a tre giorni.

Art. 6 - Bacheca Sindacale

In ogni scuola dell'Istituto Comprensivo viene collocata una bacheca sindacale, in luogo accessibile e visibile, a disposizione della RSU, dove essa ha il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità con la legge sulla stampa, assumendosene la responsabilità e raccogliendolo anche in maniera fascicolata.

Stampati e documenti possono essere inoltre inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere per quanto possibile, tempestivamente alle RSU il materiale sindacale inviato per posta, fax, posta elettronica.

Art. 7 - Agibilità sindacale

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria è consentito, al di fuori dell'orario di servizio:

- ◆ comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- ◆ l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.

Per l'uso della fotocopiatrice i membri della RSU produrranno normale richiesta al personale addetto, indicando nello stampato la dicitura «attività RSU».

Il computer e l'accesso ad Internet è consentito direttamente dai laboratori di informatica delle singole scuole.

In ogni caso l'utilizzo dei mezzi informatici dai laboratori, del telefono e del fax seguirà la normale regolamentazione prevista per tutto il personale della scuola;

- ◆ l'utilizzo di un armadio con chiavi per la raccolta del materiale sindacale.

Art. 8 - Permessi sindacali retribuiti

Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OO.SS, nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno tre giorni prima dell'utilizzo del permesso.

Per la partecipazione alle trattative sindacali tra il Dirigente Scolastico e la RSU in orario di servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi della RSU, come previsto all'art. 10 comma 7 del CCNQ 07.08.98 sui permessi sindacali.

